

CMAS S.r.l. Unipersonale

Via Del Cantiere n. 4 - 24065 Lovere (Bg)

Capitale Sociale Euro 80.000,00 i.v.

C.F. e P.IVA 03217210164

Registro Imprese di Bergamo - R.E.A. n. 359487

Soggetta alla direzione e coordinamento

della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

***RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO AI SENSI DELL'ART. 6, C. 4 DEL D.
LGSL. 175/2016 – ESERCIZIO 2020***

Premessa

Signori Soci,

La presente relazione ottempera alle incombenze previste dall'art 6, cc. 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 175/2016. In particolare, l'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 prescrive, ai commi 2, 3, 4 e 5:

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

La società

La CMAS S.r.l. si è costituita con atto del 28.04.2005 ed è controllata al 100% dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi ed attualmente possiede un capitale sociale di euro 80.000,00 ed un patrimonio netto alla data del 31/12/2020 di euro 1.369.302, evidenziando nell'ultimo esercizio un incremento di euro 1.831 dovuto al risultato positivo della gestione.

La società si occupa prevalentemente dell'attività di servizi sociali per conto della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi a seguito dell'affidamento diretto del servizio da parte di queste.

La società gestisce inoltre il servizio di catasto per il territorio comprendente i n.10 comuni facenti parte dell'Alto Sebino e la gestione degli immobili di proprietà della società.

La società è amministrata da un Amministratore unico il dott. Vender Riccardo.

Predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, cc. 2 e 4 del D.Lgs 175/2016)

La società ha ritenuto opportuno individuare una serie di parametri il cui mancato raggiungimento può reputarsi "soglia di allarme". Per soglia di allarme si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di andamento, tale da generare un rischio potenziale di compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società. Detta soglia si considererà raggiunta al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1. la gestione operativa della società negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);
2. le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 15%;
3. l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 20%;

4. il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%;
5. l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è inferiore a 1;
6. la relazione redatta dal revisore legale presenti dubbi di continuità aziendale.

Nel merito nell'analisi del bilancio chiuso al 31.12.2020 si è ritenuto di dover considerare "soglia di allarme" il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

Soglia di allarme	Risultanze 2020
1. La gestione operativa della società sia negativa per gli ultimi tre esercizi consecutivi	NO
2. Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 15%	NO
3. L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 20%;	NO
4. Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato sia superiore al 5%;	NO
5. L'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti sia inferiore a 1	NO

1. La gestione operativa è stata negativa nell'anno 2018, positiva nell'anno 2019 e positiva nell'anno 2020. Per quanto esposto, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.
2. Il risultato d'esercizio è stato nell'anno 2018 negativo, nell'anno 2019 è stato positivo per euro 115 e nell'anno 2020 è positivo per euro 1.831. Pertanto il patrimonio al 31.12.2020 è aumentato ed il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.
3. La società è dotata di pingui finanziamenti soci postergati ai sensi dell'art. 2467 c.c. che la mettono "al riparo" da tensioni finanziarie.
4. La società non presenta indebitamento alcuno nei confronti delle banche e pertanto il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società, vi è totale assenza di oneri finanziari.
5. Pur non considerando l'indice di disponibilità finanziaria un fattore di rischio, ma un elemento di analisi degli oneri finanziari, considerato il rapporto calcolato superiore a 1, questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.

Si segnala che la gestione finanziaria è costantemente monitorata e le risultanze contabili comprovano il regolare versamento di Iva, ritenute e altre imposte e tasse e non vi sono contenziosi tributari in atto. Si segnala altresì che la relazione redatta dal revisore legale non presenti dubbi di continuità aziendale

Valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario (art. 6, cc. 3, 4 e 5 del D.Lgs 175/2016)

Si indicano di seguito le risultanze della valutazione effettuata:

	Oggetto della valutazione	Risultanza della valutazione
a)	Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;	La società procede all'acquisto di beni e servizi secondo la disciplina del D.lgs. nr 50/2016; bandi pubblici per il reclutamento del personale
b)	Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;	Si ritiene al momento l'integrazione non necessaria, date le dimensioni dell'azienda, la struttura organizzativa, anche se di fatto l'attività viene svolta regolarmente.
c)	Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;	E' in essere il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001, vi è un Responsabile per la prevenzione della corruzione
d)	Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.	Si ritiene al momento l'integrazione non necessaria, date le dimensioni dell'azienda, la struttura organizzativa e l'attività svolta

Lovere, li 24 maggio 2021

L'amministratore unico

Vender Riccardo